

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 023/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 3 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Maurizio Greco, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. GIUSEPPE RANIERI,**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) N.O.I.F, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. PREVIGENTE – NOTE NN. 7435/1044 E 7436/1045 PF13-14/SP/BLP DEL 13.6.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 14/TFN del 20.10.2014)

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria, annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Maurizio Greco, Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. ALBERTO D'ALBERTI

La C.F.A. Sezioni Unite, sentita la Procura Federale respinge l'istanza.

3. RICORSO DELL’A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S., IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE SIG. DUILIO PETRARCA, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER, COMMA 11 N.O.I.F. E ALL’ART. 9, COMMA 8 C.G.S. (NOTA N. 2744/1129PF13-14/AM/MA) (NOTA 3602/1130PF13-14/AM/MA) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 25/TFN – Sez. Disc. del 18.12.2014)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Isernia F.C. di Isernia, riduce la sanzione inflitta alla penalizzazione di 1 punto in classifica.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 3 febbraio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio